

Società Entrate Pisa S.p.A.
Piazza dei Facchini n.16, 56125 Pisa
Tel.800432073 - Fax 050/820850

SCHEMA DI CONTRATTO

VERSIONE RETTIFICATA

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento del servizio di notificazione e recapito di invii postali

Premesso che

- Il Committente ha avviato una selezione per la scelta dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio di notificazione di atti tributari ed amministrativi e recapito di posta ordinaria e raccomandata;
- In esito alla procedura di gara è risultato aggiudicatario
- La società [■] (*partecipante al RTI*) è una società attiva nel settore della notifica di atti tributari ed amministrativi e fra i propri (*soci/dipendenti/collaboratori*) sono presenti soggetti in possesso della qualifica ovvero della professionalità per essere nominati messi notificatori;
- La società [■] (*partecipante al RTI*) è attiva nella gestione del servizio di recapito della corrispondenza, in possesso di licenza individuale per l'offerta al pubblico di singoli servizi postali, non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale, rilasciata in data [■] ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.261/1999 (la "**Licenza individuale**") nonché di autorizzazione, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.261/1999, richiesta/ottenuta in data [■] ("**Autorizzazione**") (i) per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, (ii) per l'esercizio del servizio di recapito della corrispondenza ordinaria e, quindi, dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere i servizi oggetto del presente contratto;
- In esito alla procedura selettiva il Committente, con il presente contratto, affida all'Appaltatore, che accetta, lo svolgimento del servizio di notificazione di atti tributari ed amministrativi, del servizio di recapito di posta ordinaria e raccomandata.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra:

Società Entrate Pisa S.p.A. (P.IVA 01724200504), nella persona del legale rappresentante dott. Claudio Grossi, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di direttore e procuratore speciale, in forza di procura notarile del 2/04/2009, a ministero notaio dott. Enrico Barone, registrata a Pisa il 3/04/2009 n. 2488, serie 15, repertorio 47659, raccolta 12387, (di seguito denominata *Committente*);

Appaltatore con sede in nella persona del (legale rappresentante/procuratore speciale).

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto S.E.Pi. S.p.A. dichiara di designare:

- a) il dott. Claudio Grossi Responsabile del procedimento;
- b) la sig.ra Lucia Bigongiali

3. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Appaltatore dichiara di designare:

- a) il sig..... quale rappresentante dell'Appaltatore nei rapporti con il Committente;
- b) il sig. quale persona incaricata di svolgere le funzioni di R.S.P.P.;
- c) il dott. quale medico competente.

4. È facoltà dell'Appaltatore sostituire le persone indicate nel comma precedente, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con il committente fintantoché non sia stata ad essa comunicata con garanzia di ricevuta.

5. Ai fini del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in viaPisa, Tel. 050/..... Fax 050/..... Email

6. Tutte le comunicazioni ed intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintantoché non sia stata comunicata la variazione di domicilio.

7. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente scambiate via fax e via email ai rispettivi indirizzi, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera in formato cartaceo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente contratto e delle Condizioni Generali allegate valgono le seguenti definizioni:
 - a) **Accettazione:** indica l'attività di ricevimento, da parte degli incaricati dell'Appaltatore, delle Lettere o degli Atti ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto del contratto;
 - b) **Area Coperta:** si intende il territorio dei Comuni di Pisa, Vecchiano, Cascina, San Giuliano Terme, Vicopisano e Calci nei quali verranno eseguite le notifiche a mani ed il recapito degli invii postali ordinari e raccomandati;
 - c) **Data di Accettazione:** indica, rispetto a ciascuna Lettera/Atto, il giorno lavorativo in cui il committente consegna la lettera/atto all'Appaltatore;
 - d) **Giorno Lavorativo:** indica ciascun giorno di calendario dal lunedì al sabato, ad eccezione della domenica e degli altri giorni festivi, in cui gli enti creditizi che operano sulla piazza di Pisa non sono, di regola, aperti per lo svolgimento della loro normale attività;
 - e) **Lettera:** indica una lettera ordinaria;
 - f) **Lettera Raccomandata:** indica una qualsiasi lettera rispetto alla quale è richiesta all'Appaltatore la fornitura del Servizio di recapito di posta raccomandata, che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto, danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e della consegna al destinatario;
 - g) **Servizi:** indica, in via disgiunta, il Servizio di recapito di posta ordinaria, il Servizio di recapito di posta raccomandata ed il Servizio di notificazione di atti tributari ed amministrativi;
 - h) **Servizio di notificazione atti:** indica l'insieme delle attività descritte nelle Condizioni Generali per il Servizio di notificazione (all. 1);
 - i) **Servizio di recapito di posta ordinaria:** indica l'insieme delle attività descritte nelle Condizioni Generali per il Servizio di recapito di posta ordinaria (all. 2);
 - j) **Servizio di recapito di posta raccomandata:** indica l'insieme delle attività descritte nelle Condizioni Generali per il Servizio di recapito di posta raccomandata (all. 2).
2. I termini e le espressioni elencati nel comma precedente definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

Articolo 3

Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto:
 - ###● la notificazione a mani di atti tributari ed amministrativi, per mezzo di personale dipendente dell'Appaltatore, appositamente autorizzato e nominato dall'Amministrazione Comunale dei Comuni dell'area coperta;
 - ###● il recapito di comunicazioni postali ordinarie;
 - ###● il recapito di comunicazioni postali raccomandate.
2. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente il servizio indicato nel comma precedente nell'area coperta, secondo i termini ed alle condizioni del presente contratto, così come integrato dalle Condizioni Generali indicate negli allegati 1 e 2 nonché dall'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.
3. L'affidamento del servizio oggetto del contratto all'Appaltatore non comporta il conferimento ad esso di alcun potere di agire in rappresentanza del Committente.

Articolo 4

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale è così articolato:

€00,00 + IVA per la notificazione a mani di atti tributari ed amministrativi, per mezzo di personale dipendente/soci/collaboratori dell'Appaltatore, appositamente autorizzato e nominato dall'Amministrazione Comunale competente;

€00,00 + IVA per la notificazione a mani con urgenza di atti tributari ed amministrativi, per mezzo di personale dipendente/soci/collaboratori dell'Appaltatore, appositamente autorizzato e nominato dall'Amministrazione Comunale competente;

€00,00 + IVA per il recapito di comunicazioni postali raccomandate;

€00,00 + IVA per il recapito di comunicazioni postali ordinarie.

2. I prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, i corrispettivi, indicati al comma precedente, potranno essere oggetto di revisione, nei termini e modi previsti dall'art.115 D.Lgs.163/2006.

3. Il presente contratto viene stipulato a misura ed il corrispettivo complessivo del contratto, stimato in € 300.000,00/annui, potrà subire variazioni in aumento od in diminuzione senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 5

Durata del rapporto contrattuale

1. Il contratto avrà la durata di 2 anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna del servizio, se precedente.

2. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 2 anni, previo accordo scritto da formalizzarsi prima della scadenza del contratto. In caso di rinnovo restano invariate le clausole del contratto, salvo l'applicazione dell'art.4, comma 2.

Articolo 6

Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Appaltatore coordina l'esecuzione di ogni attività contrattuale con il Responsabile Ufficio Sanzioni Amministrative, definendo con questi eventuali accorgimenti per rendere più semplice e rapido lo svolgimento dei servizi. Le modalità organizzative, descritte negli allegati 1 e 2, costituiscono il livello minimo inderogabile per considerare eseguita diligentemente la prestazione contrattuale. Tale livello minimo può essere integrato e/o modificato, di comune accordo tra le parti, in occasione della redazione delle procedure di cui all'art.8, lettere k) e l).

2. L'Appaltatore documenta lo svolgimento delle attività contrattuali che esegue mettendo a disposizione del committente un'area riservata, all'interno di un sito internet, nella quale siano consultabili e scaricabili, solo per gli utenti abilitati, tutte le informazioni indicate dall'Appaltatore nella relazione dell'offerta tecnica. Il sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati, degli invii raccomandati e della posta ordinaria deve essere attivato entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna del servizio se precedente, almeno in modalità provvisoria (al fine di verificarne la completa funzionalità) ed entro i successivi 30 giorni in modalità definitiva.

3. Le informazioni di cui al comma 2 devono essere in formato elettronico, secondo il tracciato record definito dal Responsabile Servizi Tecnologici e Informativi e devono essere consultabili secondo le prescrizioni minime indicate nel disciplinare di gara e nella relazione dell'offerta tecnica. Qualora siano inviati via email, devono essere trasmessi utilizzando la posta elettronica certificata e criptando le informazioni.

Articolo 7

Termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Appaltatore ha a disposizione:
 - a) 3 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno di consegna, per verificare che i documenti consegnati dal Committente coincidano con quanto indicato nella distinta di consegna, segnalare eventuali errori e/o omissioni, e restituire al Committente le lettere raccomandate indirizzate a destinatari fuori dall'area coperta;
 - b) 4 giorni lavorativi, successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, per compiere il primo accesso nei casi di notifica a mani;
 - c) 2 giorni lavorativi, successivi alla scadenza del termine di cui al punto a), per compiere il primo accesso nei casi di notifica a mani urgente;
 - d) 5 giorni lavorativi (8 nel caso di consegna di atti in numero superiore a 10.000), successivi alla scadenza del termine di cui al punto a), per compiere la consegna della posta ordinaria ed il primo tentativo di consegna della posta raccomandata;
 - e) 5 giorni lavorativi, successivi all'ultimo accesso, per compiere le opportune ricerche (anche presso l'anagrafe del comune e/o presso la C.C.I.A.A.) al fine di verificare se il destinatario si sia trasferito e/o sia deceduto e/o abbia cessato l'attività;
 - f) 2 giorni lavorativi, successivi alla scadenza del termine di cui al punto e), per provvedere alla notificazione ai sensi dell'art.140 o 143 c.p.c.
2. Non costituiscono motivo di proroga e/o ritardo del compimento delle attività oggetto del contratto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione:
 - a) i ritardi imputabili ad altre imprese esecutrici o fornitrici di beni e/o servizi se tali ritardi non siano stati tempestivamente segnalati per iscritto al Committente;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti nei documenti contrattuali;
 - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati;
 - d) le eventuali vertenze di carattere sindacale tra l'Appaltatore ed i subappaltatori ed il rispettivo personale dipendente.

Articolo 8

Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
 - a) disporre, per l'intera durata contrattuale, di una sede operativa nel territorio del comune di Pisa, attiva e raggiungibile anche mediante una utenza di telefonia fissa, fax ed email che garantisca l'apertura al pubblico per almeno 50 ore settimanali, articolate in 6 giorni alla settimana, al fine di consegnare le raccomandate giacenti ai legittimi destinatari;
 - b) disporre, all'interno della propria sede operativa, di dispositivi di sicurezza ed antintrusione in perfetta efficienza ed idonei a prevenire il pericolo di furto degli atti e delle lettere da notificare e spedire;
 - c) disporre di adeguati sistemi di sicurezza, idonei a prevenire il pericolo di accesso non autorizzato e/o di furto e/o di manomissione delle informazioni e dei dati personali residenti nell'area web di tracking e scambio per la tracciabilità degli atti da notificare e spedire;
 - d) adottare, durante la fase di notificazione e/o recapito, tutti gli accorgimenti idonei ad evitare lo smarrimento e/o il furto degli atti da notificare e delle lettere da consegnare;
 - e) conservare, con la dovuta diligenza, i documenti, dal momento del ritiro fino a quello della restituzione al Committente;
 - f) mettere a disposizione del Committente un servizio di assistenza tecnica, mediante help desk telefonico e via email attivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00;

- g) compiere le opportune indagini, idonee a rintracciare le persone fisiche e giuridiche alle quali la notifica degli atti, dopo 3 accessi, non sia andata a buon fine e provvedere alla notifica ai sensi dell'art.140 o 143 c.p.c.;
- h) compiere le opportune indagini idonee a rintracciare le persone fisiche e giuridiche alle quali il recapito delle lettere raccomandate, dopo 2 accessi, non sia andato a buon fine e verificare se il destinatario abbia cambiato indirizzo e/o abbia cessato l'attività e/o sia defunto;
- i) restituire al Committente le lettere raccomandate che non sia stato possibile consegnare ai destinatari per assenza e/o irreperibilità e/o compiuta giacenza, unitamente alle verifiche di cui alla lettera precedente;
- j) redigere, pubblicare ed adeguatamente divulgare la Carta dei servizi, anche in formato elettronico scaricabile (formato PDF), entro 4 mesi dalla stipulazione del contratto;
- k) redigere, di comune accordo con il Committente, la procedura in formato conforme alle norme UNI EN ISO serie 9000 relativa all'attività di notificazione degli atti;
- l) redigere, di comune accordo con il Committente, la procedura in formato conforme alle norme UNI EN ISO serie 9000 relativa all'attività di recapito di corrispondenza ordinaria e raccomandata;
- m) acquisire le licenze software necessarie ad attivare e mantenere il sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati e degli invii postali raccomandati ed ordinari;
- n) trasferire, al termine del rapporto contrattuale, l'archivio dei dati acquisiti nel sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati e degli invii postali raccomandati ed ordinari, in formato elettronico, secondo il tracciato record definito dal Responsabile Servizi Tecnologici e Informativi;
- o) compiere la manutenzione, l'aggiornamento e l'upgrade del sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati e degli invii postali raccomandati ed ordinari, anche se ciò sia richiesto da eventuali modifiche dei tracciati record.

Articolo 9

Oneri e facoltà a carico del Committente

1. S.E.Pi. S.p.A. si fa carico di consegnare all'Appaltatore gli atti da notificare in tempo utile per evitare la decadenza e/o la prescrizione dei diritti, tenendo conto dei termini di cui all'art.7.
2. S.E.Pi. S.p.A. si impegna a mantenere indenne l'Appaltatore da ogni responsabilità relativa al contenuto degli atti da notificare e/o delle comunicazioni postali.
3. S.E.Pi. S.p.A. si riserva di:
 - a) modificare l'area coperta per le notifiche e per il servizio di recapito degli invii postali raccomandati ed ordinari, previo accordo con le Amministrazioni locali;
 - b) svolgere l'attività di notifica e/o recapito mediante propri dipendenti e/o società controllate e/o altro operatore economico qualora, nel caso di cui alla precedente lettera a), l'Appaltatore non sia in grado di farvi fronte con il proprio personale;
 - c) richiedere modifiche e/o integrazioni e/o ulteriori forme di pubblicità della Carta dei servizi;
 - d) richiedere modifiche e/o integrazioni alle procedure di cui all'art.8 lettere k) e l) per renderle coerenti con le procedure di qualità interne del Committente;
 - e) compiere tutti i controlli, che ritenga opportuni, sulla corretta esecuzione delle attività contrattuali;
 - f) richiedere all'Appaltatore la consegna, ad un ufficio postale, delle lettere ordinarie e/o raccomandate, già affrancate, indirizzate a destinatari al di fuori dell'area coperta;
 - g) richiedere, in qualsiasi momento, lo spostamento del sistema informativo, per la tracciabilità degli atti notificati e degli invii postali raccomandati ed ordinari e dei relativi dati, presso un server interno, di sua proprietà;

h) modificare le tabelle di individuazione dei tracciati record, utilizzati per la gestione del sistema informativo, per la tracciabilità degli atti notificati e degli invii postali (tabella valori tipo_allegato e valori codice_evento).

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente nessun compenso viene riconosciuto all'Appaltatore.

Articolo 10

Personale dipendente/soci/collaboratori

1. L'Appaltatore impiega, per lo svolgimento delle attività contrattuali, personale in numero e qualifica adeguata, tale da garantire, comunque, il regolare svolgimento delle attività contrattuali. L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare, per l'esecuzione del servizio in oggetto, il personale già impiegato dalle imprese uscenti, ed in possesso della qualifica di messo notificatore in uno o più Comuni dell'Area coperta, assumendolo nel numero ritenuto strumentale alla propria organizzazione.

2. L'Appaltatore comunica al Committente la lista delle persone che vengono impiegate nelle attività di notifica, allegando la copia del provvedimento di nomina a messi notificatori. Ogni variazione delle persone, abilitate a svolgere le funzioni di messo notificatore, deve essere tempestivamente comunicata al Committente.

3. L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle attività contrattuali:

- a) è tenuto ad applicare nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nella provincia di Pisa;
- b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte del personale impiegato;
- d) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato, a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale di S.E.Pi. S.p.A. e/o delle società controllate e collegate a S.E.Pi. S.p.A.

4. L'Appaltatore si fa carico di fornire al proprio personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo, che riporti i dati anagrafici, la fotografia, la qualifica e l'impresa di appartenenza, da indossare durante lo svolgimento delle attività contrattuali.

5. Il Committente è estraneo ad ogni controversia, che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nel servizio.

6. L'Appaltatore è solidalmente responsabile del rispetto degli adempimenti, di cui ai commi precedenti, da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi che, a qualunque titolo, intervengano nella esecuzione del presente contratto.

Articolo 11

Prescrizioni minime di sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro.

2. L'esecuzione delle attività contrattuali non comporta rischi interferenziali con le attività svolte dal Committente, poichè l'Appaltatore svolgerà la propria attività all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi interferenze lavorative, le parti provvederanno alla redazione e sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, di cui all'art.26 D.Lgs.81/2008.

3. L'Appaltatore si raccorderà con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente, per la corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs.81/2008 e s.m., in caso di interferenze lavorative con il personale del Committente.

Articolo 12

Subappalto e subcontratti

1. Nel presente contratto, l'unica prestazione subappaltabile è l'attività di spedizione e recapito di posta ordinaria e raccomandata. Ciascun subcontraente, prima di iniziare lo svolgimento delle proprie attività nei luoghi di lavoro dell'Appaltatore, dovrà dimostrare di aver adottato le misure di prevenzione di cui all'art.26 D.Lgs.81/2008 e s.m., previa sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi interferenze lavorative tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore, le parti provvederanno a coinvolgere il subcontraente nella redazione e sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, di cui all'art.26 D.Lgs.81/2008.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente la stipulazione di ogni subcontratto, prima di darvi esecuzione.

3. È vietata ogni cessione del presente contratto.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce una cauzione definitiva di € mediante polizza stipulata in data/2009 con la

2. Qualora, nel periodo di validità del presente contratto, la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla. In caso di mancata reintegrazione, la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura mediante compensazione con i crediti dell'Appaltatore per le attività eseguite.

3. Il Committente ha facoltà di escutere la cauzione a titolo di risarcimento, ancorchè parziale, per eventuali danni causati dall'Appaltatore. L'incameramento della cauzione non preclude l'azione per il risarcimento del maggior danno subito dal Committente.

4. La cauzione definitiva verrà restituita all'Appaltatore alla conclusione del rapporto contrattuale, salvo quanto previsto dai commi precedenti.

Articolo 14

Coperture assicurative

1. L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni prodotti a terzi ed al Committente, che siano causati nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto. A tal fine l'Appaltatore contrae, ad esclusivo beneficio di S.E.Pi. S.p.A., una polizza assicurativa, che copra i danni relativi a responsabilità civile per danni arrecati al Committente ed a terzi, senza scoperto e senza franchigia. La garanzia assicurativa deve esplicitamente coprire:

- a) la perdita del diritto al discarico per inesigibilità, di cui all'art.19, comma 2, lettera a) D.Lgs.13/4/1999, n.112;
- b) la sanzione amministrativa, di cui all'art.52-bis D.Lgs.13/4/1999, n.112;
- c) il danno causato al Committente per la perdita delle somme richieste ai contribuenti e/o contravventori, a causa della nullità, irregolarità e/o tardiva notificazione degli atti;
- d) le eventuali spese legali addebitate al Committente dal Giudice, che abbia accolto il ricorso del debitore a causa della nullità, irregolarità e/o tardiva notificazione degli atti.

Il capitale assicurato deve essere almeno pari a € 100.000,00 per sinistro ed almeno € 3.000.000,00 per anno.

2. La copertura assicurativa, di cui al comma 1, decorre dalla data di stipulazione del presente contratto e cessa alla data di cessazione del rapporto contrattuale. La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Articolo 15

Contabilizzazione delle attività contrattuali

1. Ogni mese l'Appaltatore può emettere fattura per le attività eseguite nel mese precedente. La fattura deve indicare, separatamente, i corrispettivi derivanti:

- dalle prestazioni di notifica di atti di riscossione delle entrate (esenti IVA ex art.10, n.5 D.P.R.633/1972);
- dalla gestione delle relate di notifica (esenti IVA ex art.12 D.P.R.633/1972);
- dai servizi diversi da quelli sopra indicati (gravati da IVA).

2. Alla fattura va allegato il riepilogo delle attività eseguite nel mese precedente. Il riepilogo va redatto in formato elettronico con le modalità di cui all'art.6, comma 3.

3. Il Responsabile Ufficio Contabilità Bilancio e Rendiconto (RUCBR) procede alla liquidazione delle fatture dell'Appaltatore, previa verifica positiva delle attività svolte.

Articolo 16

Pagamenti

1. Il pagamento delle fatture dell'Appaltatore avverrà, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e, comunque, a condizione che sia stato acquisito:

- a) il riepilogo delle attività eseguite nel mese precedente;
- b) il DURC;
- c) l'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto.

2. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dagli artt.4 e 5 D.Lgs.231/2000.

3. I pagamenti verranno disposti secondo le modalità che l'Appaltatore avrà espressamente comunicato a S.E.Pi. S.p.A. I pagamenti restano sospesi, senza che ciò determini ulteriori diritti da parte dell'Appaltatore, fintantoché l'Appaltatore non abbia comunicato le modalità di riscossione.

4. All'Appaltatore è consentito cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art.117 D.Lgs.163/2006 e s. m.

Articolo 17

Penali

1. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art.7, comma 1,

lettera b): comporta l'applicazione di una penale giornaliera di € 1,00 per ciascun atto notificato tardivamente;

lettera c): comporta l'applicazione di una penale giornaliera di € 1,00 per ciascun atto notificato tardivamente;

lettera d): comporta l'applicazione di una penale giornaliera di € 0,80 per ciascuna raccomandata spedita tardivamente;

lettera f): comporta l'applicazione di una penale giornaliera di € 1,00 per ciascuna notificazione tardiva.

La mancata consultazione del sistema informativo di monitoraggio, per 3 giorni lavorativi consecutivi, comporta l'applicazione di una penale unica di € 500,00.

L'interruzione del servizio, prolungata per oltre 3 giorni consecutivi, che non sia giustificata da cause di forza maggiore, comporta l'applicazione di una penale di € 1.000,00 per ogni giornata o frazione di giornata di interruzione.

2. Le penali, di cui al comma precedente, vengono trattenute sulla prima liquidazione successiva, previa contestazione scritta all'Appaltatore e facoltà di presentare controdeduzioni, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione degli addebiti.
3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento delle prestazioni contrattuali e che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o per ordine dell'Autorità.
4. L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione.

Articolo 18

Risoluzione anticipata del contratto e recesso

1. Il Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta e preavviso di trenta giorni, oltreché nei casi di cui agli artt.1453-1454 c.c., nell'eventualità di:
 - a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive, rese durante il procedimento di gara od al fine di stipulare il presente contratto;
 - b) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, del suo legale rappresentante, soci e dirigenti, di provvedimenti di applicazione di una misura di prevenzione, di cui all'art.3 L.27/12/1956, n.1423, o di sentenza definitiva per frodi nei riguardi dell'Amministrazione appaltante, dei lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonchè per sopravvenuta condanna che comporti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - c) perdita dei requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività contrattuali;
 - d) inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei lavoratori anche di subappaltatori e terzi in genere;
 - e) irregolare od illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
 - f) mancata costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui agli artt.13 e 14;
 - g) frode nell'esecuzione delle attività contrattuali, inclusa la fornitura di report e/o riepiloghi non rispondenti al vero;
 - h) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;
 - i) penali applicate e/o da applicare in misura superiore al 10% dell'importo annuo stimato;
 - j) violazione del divieto di cessione del contratto;
 - k) accertata notificazione di atti, da parte di persone prive della qualifica di «messo notificatore», rilasciata dal Comune dell'area coperta.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato dei danni subiti dal Committente a causa dello scioglimento del contratto.
3. Ogni contestazione, in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto, non potrà essere invocata dall'Appaltatore, per trattenere o ritardare la restituzione al Committente degli atti e delle lettere ricevuti in consegna.
4. Il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art.1671 c.c., previo preavviso di 30 giorni. In caso di recesso, all'Appaltatore è dovuto solamente il pagamento dei corrispettivi per le attività regolarmente eseguite, il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dei servizi contrattuali e, a titolo di mancato guadagno, il 10 % della media delle fatture mensili già emesse dall'Appaltatore, moltiplicata per i mesi mancanti alla conclusione del rapporto contrattuale.

Articolo 19

Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore, il Committente si riserva di risolvere il contratto, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art.140 D.Lgs.163/2006.

Articolo 20

Riserve dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha facoltà di formulare riserve relativamente alla contabilizzazione e/od al pagamento delle attività contrattuali, mediante comunicazione scritta da consegnarsi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto, che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve dell'Appaltatore devono indicare, a pena di inammissibilità:
 - a) i fatti che hanno causato una lesione dei diritti dell'Appaltatore;
 - b) le norme di legge o di contratto, che si assumono violate dal Committente;
 - c) l'analitica quantificazione delle somme richieste;
 - d) la motivazione della richiesta.
2. Il Committente assumerà la propria decisione, relativamente alle riserve, con le modalità di cui all'art.240 D.Lgs.163/2006.

Articolo 21

Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R.26 aprile 1986 n. 131).
2. Saranno comunque a carico dell'Appaltatore le spese contrattuali, nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni tributarie.
3. Sono pure a carico dell'Appaltatore la tassa di registrazione ed i diritti di segreteria, se ed in quanto dovuti.

Articolo 22

Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è il foro di Pisa.
2. Quale che sia l'oggetto della controversia, l'Appaltatore rinuncia espressamente ad esercitare azioni possessorie o cautelari sui beni mobili ed immobili del Committente, fino alla definitiva conclusione del primo grado di giudizio.

Articolo 23

Riservatezza

- 1 L'Appaltatore ed il Committente si impegnano a mantenere riservate ed a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi le informazioni fornite e/o ricevute, e ad utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini della esecuzione del presente contratto.
2. Le Parti non saranno ritenute inadempienti agli obblighi di cui al precedente comma, nel caso in cui le informazioni dovessero risultare di pubblico dominio, per ragioni a loro non imputabili, ovvero nel caso in cui la divulgazione delle notizie sia da ascrivere al comportamento di soggetti non vincolati ai sensi del presente contratto, o nel caso in cui la pubblicazione sia prevista dall'attuale legislazione vigente.

Articolo 24

Tutela dei dati personali

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti, soci e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in

generale, le notizie che verranno fornite al fine dell'erogazione del Servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003.

2 Il Committente rimane "titolare" del trattamento dei dati personali, che fornirà all'Appaltatore ai fini dell'erogazione del Servizio (dati del destinatario, dati rilevabili dai messaggi inviati) e, come tale, è competente per le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento degli stessi. Il Committente è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi di informativa, consenso e notificazione (ove necessari).

3. L'Appaltatore è "responsabile" del trattamento dei dati personali di cui al precedente comma.

4. L'Appaltatore scambia con il Committente le informazioni relative agli esiti delle notifiche criptando le informazioni ed utilizzando la firma digitale.

5. L'Appaltatore redige il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS) per la parte relativa ai servizi svolti per il Committente e ne consegna una copia ogniqualvolta questo venga modificato e, comunque, almeno 1 volta l'anno.

Articolo 25

Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto: l'offerta, la polizza assicurativa, la cauzione definitiva, il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS), ancorché non siano materialmente allegati al presente documento.

2. La documentazione, di cui al comma precedente, sottoscritta in originale dall'Appaltatore resta depositata presso, al Prot. _____ /2009 e non viene allegata al presente atto, del quale, tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale, con espressa dichiarazione dell'Appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa e di rinunciare a qualsiasi contraria eccezione.

3. Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 26

Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto:

- a) delle finalità del contratto;
- b) dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento;
- c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

2. Qualora l'Appaltatore rilevi incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, è tenuto ad evidenziarle tempestivamente al Responsabile del Procedimento e ad attivare la procedura di cui all'art.137 D.P.R.554/1999.

3. Qualora l'Appaltatore, pur potendo, con la ordinaria diligenza, rilevare incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, ometta di attivare la procedura di cui all'art.137 D.P.R.554/1999, decade dal diritto di poter richiedere maggiori compensi e/o danni.

Articolo 27

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, in particolare, al D.Lgs.12/4/2006, n.163 e s.m. ed alla L.R. Toscana 13/7/2007, n.38.

Società Entrate Pisa S.p.A.
Legale Rappresentante
Dott. Claudio Grossi

Appaltatore

Ai sensi dell'art.1341 C.C., l'Appaltatore approva espressamente le clausole di cui agli artt.3 commi 3 e 4, artt.4 commi 2 e 3, 5 comma 2, 7 comma 2, 9 comma 3, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, comma 3, nonchè quanto esplicitato negli allegati.

Società Entrate Pisa S.p.A.
Legale Rappresentante
Dott. Claudio Grossi

Appaltatore

Allegati:

- 1. Condizioni generali del servizio di notificazione;*
- 2. Condizioni generali del servizio di recapito di posta ordinaria e raccomandata;*
- 3. Offerta tecnica dell'Appaltatore;*
- 4. Offerta economica dell'Appaltatore;*

Allegato n.1

Condizioni generali del servizio di notificazione

Il servizio di notificazione degli atti deve essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni minimali:

L'attività di notificazione a mani può essere eseguita, solo ed esclusivamente, da persone che siano in possesso della qualifica di «messo notificatore», rilasciata dal Comune dell'area coperta per il servizio di notificazione, nel quale ha sede/residenza il destinatario dell'atto da notificare.

Il Committente consegna all'Appaltatore gli atti da notificare presso la propria sede di via Lenin n.216/E, S. Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (PI) nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

Gli atti consegnati sono accompagnati da un elenco cartaceo e/o in formato elettronico, riepilogativo di tutti i documenti consegnati, con suddivisione degli atti per Comune, ove deve essere eseguita la notifica a mani, e specifica indicazione degli atti da notificare con urgenza.

Il Committente ha facoltà di consegnare gli atti da notificare, inerenti a particolari tipologie di contribuenti, con separati elenchi.

L'Appaltatore, all'atto del ritiro, rilascerà ricevuta di presa in carico dei documenti di cui sopra, impegnandosi ad eseguire i necessari controlli sugli atti presi in carico entro il termine contrattuale.

L'Appaltatore, su ogni atto da notificare, provvede ad apporre, anche mediante una etichetta adesiva:

- il proprio timbro o logo;
- il proprio recapito telefonico;
- la data, in cui ha ricevuto l'atto dal Committente.

L'Appaltatore provvedere a compiere il primo accesso, presso l'indirizzo del destinatario indicato sull'atto, entro il termine indicato nell'art.7 del contratto.

In caso di assenza del destinatario, i successivi 2 accessi dovranno essere compiuti entro i successivi 8 giorni in orari diversi e, se del caso, anche presso il domicilio o la dimora.

Di tali tentativi di notifica a mani e dei giorni ed orari in cui si sono tentati gli accessi, l'Appaltatore dà conto, compilando, in maniera leggibile, la relata di notifica.

Qualora dopo i 3 accessi non sia stata ancora possibile la notificazione al destinatario, l'Appaltatore provvede a compiere le opportune ricerche (anche presso l'anagrafe del comune e/o presso la C.C.I.A.A.), al fine di verificare se il destinatario si sia trasferito e/o sia deceduto e/o abbia cessato l'attività. Sulla base delle risultanze delle suddette ricerche, l'Appaltatore provvede alla notificazione ai sensi dell'art.140 o 143 c.p.c.

L'Appaltatore restituisce al Committente, presso la medesima sede di via Lenin n.216/E, S. Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (PI), lo stesso numero di atti ricevuti, unitamente alle risultanze delle ricerche compiute, di cui al periodo precedente. Gli atti cartacei devono essere restituiti con la stessa organizzazione e suddivisione utilizzata per l'aggiornamento del sistema informatico, tenendo separati gli atti relativi a sanzioni amministrative da tutto il resto e suddividendo gli atti in pacchi e scatole numerate.

Allegato n.2

Condizioni generali del servizio di posta ordinaria e raccomandata

Il servizio di spedizione e recapito di invi postali ordinari e raccomandati deve essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni minimali:

Il Committente consegna all'Appaltatore gli atti da recapitare presso la propria sede di via Lenin n.216/E, S. Martino Ulmiano - San. Giuliano Terme (PI), nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

Le lettere consegnate sono accompagnate da un elenco cartaceo riepilogativo e/o in formato elettronico di tutti i documenti consegnati, con suddivisione degli invii tra lettere ordinarie e lettere raccomandate.

L'Appaltatore, all'atto del ritiro, rilascerà ricevuta di presa in carico dei documenti di cui sopra, impegnandosi ad eseguire i necessari controlli sulle lettere prese in carico.

L'Appaltatore, su ogni invio da spedire e recapitare, provvede ad apporre, anche mediante una etichetta adesiva:

- il proprio timbro o logo;
- il proprio recapito telefonico;

- la data, in cui ha ricevuto la lettera dal Committente.

L'Appaltatore, qualora riscontri che una lettera, tra quelle prese in carico, è indirizzata ad un destinatario fuori della zona coperta, provvede, entro il termine di cui all'art.7, comma 1, lettera a):

- a consegnarla all'ufficio postale, se questa è già affrancata e, in caso di raccomandata, a compilare le cartoline richieste da Poste Italiane, per l'invio di raccomandate, oppure
- a restituirla al Committente, se questa è priva della relativa affrancatura.

Posta ordinaria

L'Appaltatore provvede a compiere il primo accesso, presso l'indirizzo del destinatario indicato sulla lettera, entro il termine indicato nell'art.7, comma 1, lettera d), del contratto.

Qualora, al primo accesso, l'Appaltatore verifichi che, all'indirizzo indicato, il destinatario è sconosciuto, provvede ad acquisire informazioni sul luogo e/o dai vicini. Qualora tali informazioni non consentano di identificare la nuova residenza del destinatario, l'Appaltatore provvede a compiere le opportune ricerche (anche presso l'anagrafe del comune e/o presso la C.C.I.A.A.), al fine di verificare se il destinatario si sia trasferito e/o sia deceduto e/o abbia cessato l'attività.

L'Appaltatore restituisce al Committente le lettere che non sia riuscito a consegnare, con i risultati delle ricerche compiute, con la stessa organizzazione e suddivisione utilizzata per l'aggiornamento del sistema informatico, e suddividendo in pacchi e scatole numerate.

Posta raccomandata

L'Appaltatore provvede a compiere il primo accesso, presso l'indirizzo del destinatario indicato sulla lettera, entro il termine indicato nell'art.7, comma 1, lettera d), del contratto.

Qualora, al primo accesso, l'Appaltatore verifichi che il destinatario è assente, provvede ad acquisire le opportune informazioni sul luogo e/o dai vicini ed a tentare un successivo accesso, entro i successivi 3 giorni, in orario diverso. Di tali tentativi di accesso e dei giorni ed orari, in cui sono stati compiuti gli accessi, l'Appaltatore dà conto, mediante annotazione sulla lettera, compilata, in maniera leggibile, e firmata dall'incaricato.

Qualora, al primo accesso, l'Appaltatore verifichi che il destinatario è sconosciuto all'indirizzo, provvede ad acquisire le opportune informazioni sul luogo e/o dai vicini ed a compiere un successivo accesso, entro i successivi 3 giorni, in orario diverso.

Di tali tentativi di accesso e dei giorni ed orari, in cui si sono stati compiuti gli accessi, l'Appaltatore dà conto mediante annotazione sulla lettera, compilata, in maniera leggibile, e firmata dall'incaricato.

Qualora, dopo i 2 accessi, non sia stata ancora possibile la consegna al destinatario, l'Appaltatore provvede a compiere le opportune ricerche (anche presso l'anagrafe del comune e/o la C.C.I.A.A.), al fine di verificare se il destinatario si sia trasferito e/o sia deceduto e/o abbia cessato l'attività.

Qualora, dall'esito delle suddette ricerche, sia confermata l'esistenza in vita del destinatario e l'esattezza dell'indirizzo, l'Appaltatore provvede a lasciare nella cassetta del destinatario l'avviso di giacenza, invitando il destinatario a provvedere personalmente al ritiro presso l'ufficio dell'Appaltatore.

Decorso ulteriori 30 giorni, senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro presso l'ufficio, la raccomandata viene restituita al Committente.

L'Appaltatore documenta l'avvenuta consegna al destinatario delle lettere raccomandate, mediante ricevuta sottoscritta dal destinatario o da persona legittimata a ricevere la raccomandata per conto del destinatario.

L'Appaltatore restituisce al Committente tutte le raccomandate, che non sia riuscito a consegnare ai destinatari, unitamente alle risultanze delle ricerche compiute e della compiuta giacenza per almeno 30 giorni, con la stessa organizzazione e suddivisione utilizzata per l'aggiornamento del sistema informatico, e suddividendo le lettere in pacchi e scatole numerate.